

CONVENZIONE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA FRA LA PROVINCIA DI LIVORNO, L'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO FERMI DI CECINA E LA ASD JU-CHE CECINA PER LA CONCESSIONE D'USO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN VIA NAPOLI AFFERENTE AL LICEO FERMI.

La Provincia di Livorno, con sede legale in Livorno Piazza del Municipio 4, per il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno in Via Roma 234, Partita IVA 00338690498, C.F. 80011010495, rappresentato dal Direttore del Museo Dott. Antonio Borzatti de Loewenstern nella sua qualità di Responsabile Apicale del Servizio denominato "MUSMED e Programmazione scolastica" della Provincia di Livorno giusta nomina con Provvedimento Dirigenziale n. 76 del 30/06/2026

E

La Prof.ssa Tania Pascucci Dirigente Scolastico dell'Istituto Liceo Fermi di Cecina, domiciliata per la carica ricoperta presso Liceo Fermi di Cecina C.F.8009280498, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Scolastico che rappresenta e che di seguito sarà denominato "Istituto scolastico";

E

Il Sig. Graziano Bucci rappresentante legale della ASD JU-CHE CECINA con sede in via Gori 4, 57023 Cecina (LI), C.F./P.I. 92107640499, il quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione che presiede e che di seguito sarà denominato "Associazione";

PREMESSO CHE la Legge Regionale n. 21 del 27/02/2015 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico - motorie - ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" detta norme tese a garantire l'uso pubblico delle palestre di proprietà degli Enti pubblici, anche in orario extrascolastico, attraverso una distribuzione tra le Associazioni Sportive degli impianti sportivi pubblici presenti sui territori;

PRESO ATTO che la Provincia di Livorno è proprietaria delle palestre afferenti ai complessi scolastici: ITI GALILEI, LICEO F. ENRIQUES, LICEO F. CECIONI, ISIS BUONTALENTI CAPPELLINI ORLANDO, ITI MATTEI, LICEO E. FERMI , ISIS EINAUDI CECCHERELLI;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 29/10/2018 è stato approvato il nuovo "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - Legge

regionale 27 febbraio 2015, n. 21", attraverso il quale la Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri generali determinati dai relativi Consigli Scolastici, dispone la temporanea concessione, in orario extrascolastico, per l'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi, onde garantire alla più ampia collettività locale la fruizione degli impianti che, comunque, rimarranno a disposizione dell'Istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curricolare, secondo il calendario stabilito dall'Istituto stesso e per le iniziative extra - curricolari eventualmente deliberate dal Consiglio d'Istituto in fase di programmazione educativa;

CONSIDERATO, inoltre, che la Provincia opera per armonizzare i rapporti tra i Comuni, gli Istituti Scolastici e le Associazioni Sportive al fine di garantire un idoneo ed equilibrato uso pubblico delle palestre di propria competenza per la promozione della pratica sportiva promossa dalle Società/Organismi di cui alla L.R. 21/2015;

RICORDATO altresì che in ogni caso risulta sempre di prioritario interesse garantire alle Istituzioni scolastiche il corretto svolgimento delle attività didattiche curricolari e di gruppo sportivo secondo i calendari annuali approvati dai competenti organi di istituto;

SPECIFICATO che l'adozione da parte della Provincia di Livorno del "Regolamento per la concessioni d'uso delle palestre scolastiche provinciali in orario extra scolastico", disciplina le forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà provinciale destinati ad uso pubblico per la pratica delle attività sportive, motorie e ricreative, e individua i principi e i criteri generali per la gestione e l'uso degli impianti sportivi presenti negli Istituti scolastici provinciali;

CONSIDERATO inoltre che con Disposizione Dirigenziale n. 1274 del 18/05/2026 ai sensi del Regolamento provinciale sono state approvate ed aggiornate in base alle variazioni dell'indice ISTAT le tariffe orarie relative alla concessione d'uso delle palestre provinciali per l'anno sportivo 2026-2027;

RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2026, n. 53 (nota come legge "Palestre Aperte" o "Legge

Berruto") impone l'apertura delle palestre scolastiche al territorio al di fuori dell'orario delle lezioni. La norma stabilisce che Comuni e Province devono affidare la gestione di questi impianti in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD). Il testo sancisce espressamente che l'accesso e la continuità delle attività sportive devono essere garantite anche durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Durante i mesi estivi, gli obblighi di custodia, pulizia ordinaria e sicurezza dei locali ricadono interamente sulle associazioni sportive affidatarie. L'utilizzo ordinario prevede il pagamento di tariffe per coprire i consumi energetici, salvo temporanee esenzioni concesse esclusivamente a fronte di interventi straordinari di riqualificazione strutturale.

PRESO ATTO che la ASD JU-CHE CECINA, dichiara di aver esaminato l'immobile – Palestra Liceo Fermi Via Napoli- e di averlo trovato idoneo all'uso al quale è destinato e di accettarlo nello stato in cui esso attualmente si trova, rinunciata espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1578 c.c., ogni eccezione in proposito;

RILEVATO inoltre che tutti i soggetti interessati danno atto che le palestre scolastiche sono sprovviste di certificato di prevenzione incendi, ma che con il Decreto Milleproroghe 2025 le scuole di ogni ordine, grado e tipo hanno tempo fino al 31 dicembre 2027 per adeguarsi alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi;

RIBADITO il prioritario interesse della Amministrazione provinciale di garantire alle Istituzioni Scolastiche il corretto svolgimento delle attività didattiche curriculari e di gruppo sportivo secondo i calendari annuali approvati dai competenti organi di istituto;

PRESO ATTO che il presente schema di convenzione è stato approvato con Disposizione Dirigenziale n. del 2026;

Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite, si stipula e si conviene quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo e ne costituiscono motivazione e finalità oltreché specificazione del relativo oggetto.

Articolo 2

Oggetto

Con il presente atto la Provincia di Livorno, ai sensi del *“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21”* (Delibera C.P. n. 37/2018) (da qui in avanti Regolamento) ed ai sensi di quanto disposto dall'Atto Dirigenziale n. 1274/2026, concede l'uso della Palestra, ubicata in Via Napoli, afferente al Liceo Fermi, nonché le attrezzature e gli arredi relativi, ASD JU-CHE CECINA con sede in Via Gori 4, 57023 Cecina (LI), P.I. 92107640499, in orario extrascolastico nei giorni e con l'orario così come di seguito descritto:

Martedì 18.15 - 21.00

Giovedì 17.30 - 21.00

La Società detta andrà ad assumere gli obblighi di cui al successivo art. 5.

La presente convenzione regola i rapporti tra i contraenti a partire da settembre 2026 al giugno 2027.

Articolo 3

Condizioni d'uso

L'uso di cui al precedente articolo 2 dovrà essere assolutamente compatibile con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curricolare che delle attività dei gruppi sportivi deliberate dall'Istituto scolastico in fase di programmazione educativa;

Resta inteso che in caso di situazioni emergenziali non programmabili, quali ad esempio manifestazioni studentesche (autogestione), le palestre provinciali in orario extrascolastico non potranno essere utilizzate per motivi di sicurezza, fatta salva altra specifica disposizione/accordo con l'Istituto scolastico.

L'orario giornaliero definitivo di utilizzo della palestra per le attività extrascolastiche sarà concordato con la Provincia di concerto con il Dirigente dell'Istituto Scolastico, resta inteso che l'attività extrascolastica non potrà iniziare prima delle ore **17.00**, salvo accordi di volta in volta definiti.

Sia l'orario di massima che quello definitivo potranno essere modificati, in via provvisoria o definitiva, qualora ciò fosse richiesto da nuove o impreviste necessità didattiche dell'Istituto scolastico.

La Provincia si riserva la facoltà di utilizzare eccezionalmente in orario extrascolastico la palestra per manifestazioni organizzate in proprio o da altri Enti autorizzati a tale scopo. In tal caso la Provincia darà comunicazione alla associazione sportiva affidataria ed all'Istituto Scolastico con almeno 15 giorni di anticipo.

Articolo 4

Canone

La ASD JU-CHE CECINA, da settembre 2026 a giugno 2027 e così come specificato all'Art. 2, si impegna a corrispondere alla Provincia di Livorno un canone pari ad **Euro 1.471,68 (IVA 22% inclusa)**, comprensivo del calcolo forfettario delle utenze. L'associazione concessionaria si obbliga a corrispondere alla Provincia di Livorno il canone sopra detto a fronte di relativa fattura emessa dalla Amministrazione Provinciale.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso dell'impianto assegnato, e non esclude la riscossione forzosa del debito esistente.

Le eventuali spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, concordati con questa stessa Provincia, che l'associazione sosterrà, devono intendersi sostitutive del canone fino alla copertura del relativo importo opportunamente documentato.

Articolo 5

Obblighi a carico dell'Associazione

La ASD JU-CHE CECINA, s'impegna solidamente:

1. a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, e la custodia della struttura e delle attrezzature durante l'uso extrascolastico;
2. ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare che per quanto attiene al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;

3. ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire alla Provincia le spese per danni prodotti dal personale (direttamente o indirettamente), dagli associati o da terzi ammessi negli ambienti, causati da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza e dolo o, previo accordo con la scuola ad effettuare interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica;

4. ad improntare l'uso della palestra a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico della Provincia o dell'Istituto Scolastico;

5. in ogni caso l'associazione Sportiva si intende espressamente obbligata a tenere sollevata la Provincia e l'Istituto Scolastico da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, etc.) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando la Provincia medesima e l'Istituto scolastico da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto in oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori;

6. a tale scopo l'associazione Sportiva dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie, per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nell'impianto, ed è tenuta a fornirne una copia alla Provincia;

7. a sollevare la Provincia e l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità connessa col deposito all'interno dell'impianto di beni o valori di qualsiasi tipo;

8. a comunicare alla Provincia e all'Istituto Scolastico ogni anomalia o difetto riscontrato nell'impianto e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose e alle persone o la sospensione dell'attività;

9. a farsi carico, per l'utilizzo extrascolastico dell'impianto e secondo modalità e tempi da concordare con la Provincia di Livorno di concerto con l'Istituto Scolastico: della pulizia dei locali dopo l'uso; della minuta manutenzione delle attrezzature e degli arredi, nonché del riordino e della ricollocazione degli stessi, sia propri che di proprietà della Provincia o dell'istituto Scolastico, nelle posizioni precedentemente occupate;

10. a partecipare agli oneri di funzionamento della struttura, come descritto all'Art. 5 del presente atto;

11. a vietare tassativamente nell'impianto l'uso da parte di chiunque di strumenti o attrezzi non espressamente previsti nonché l'ingresso nell'impianto di soggetti non autorizzati;

12. a non fare copie o cedere ad altri la chiave di accesso alla palestra e a denunciarne immediatamente la scomparsa all'Istituto in caso di smarrimento o altro;

13. a comunicare alla Provincia e all'Istituto Scolastico il nominativo del personale di vigilanza garante degli impegni di cui ai punti precedenti;

Il Presidente dell'associazione sportiva concessionaria assume, limitatamente al periodo e agli orari di uso più sopra descritti tutte le responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro, come sono previsti dal Decreto Legislativo 81/08.

Le società ed i gruppi sportivi si impegnano inoltre a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

14. i concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione;

15. la palestra deve essere utilizzata per usi esclusivamente sportivi (allenamenti, corsi, gare);

16. l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile il cui nominativo deve essere comunicato alla Provincia ed all'Istituto scolastico all'inizio del periodo di concessione;

17. in palestra è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri, accompagnatori, istruttori, ecc.) l'uso delle scarpe da ginnastica (con fondo di gomma). Per motivi di igiene è vietato l'ingresso nelle palestre calzando le medesime scarpe usate provenendo dalla strada;

18. il concessionario deve utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine la palestra per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;

19. non potranno essere invitate Associazioni ospiti se non previa comunicazione scritta alla Provincia almeno 5 giorni prima;

20. i concessionari devono indirizzare ogni eventuale segnalazione direttamente alla Provincia;

21. gli atleti, gli istruttori ed i responsabili dell'associazione sono tenuti ad osservare un comportamento disciplinato e rispettoso ed a mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia;

22. in caso di possibile ammissione di pubblico in palestra, il concessionario dovrà assicurare con propri responsabili il servizio d'ordine e il divieto di accesso da parte dei non addetti al campo di gioco e il divieto di fumare sia in palestra, sia nei corridoi adiacenti; la suddetta Associazione si rende responsabile del comportamento del pubblico e dovrà farsi carico di eventuali danni arrecati ai locali, strutture, persone e cose in genere, di ogni abuso e danno;

E' inoltre vietato:

- sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;

- accordarsi tra Associazioni sportive per stabilire cambi di giorni ed orari;

- installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura della palestra in assenza di accordi preventivi (scritti) con il Dirigente Scolastico e con la Provincia;

- consumare cibi o bevande all'interno della palestra, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi, etc.;

- intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;

- fumare;

- svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni;

- utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'Istituto Scolastico o di altre società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse, fatti salvi specifici accordi definiti con i suddetti soggetti;

- accedere ai locali della scuola, fatti salvi i casi di passaggio obbligatorio per il raggiungimento della palestra che dovranno essere previamente concordati con l'Istituto Scolastico e la Provincia.

E' proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sportivi sprovvisti di gradinate e tribune e comunque sprovvisti di certificato di agibilità per manifestazioni.

Articolo 6

Obblighi della Provincia

La Provincia di Livorno s'impegna:

1. a garantire l'energia elettrica, il riscaldamento e l'acqua per l'orario giornaliero come più sopra descritto;

2. ad assumere tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria delle palestre scolastiche secondo quanto stabilito nel DPR 380/2001 art. 3 sono "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici";

3. ad eseguire i suddetti lavori nei tempi tecnici strettamente necessari e in un periodo da concordare tra le parti, compatibilmente con il calendario scolastico e quello dell'associazione concessionaria. Qualora si renda necessario provvedere con urgenza all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, che possono pregiudicare il funzionamento della struttura, nessun importo sarà dovuto al concessionario a titolo di mancato uso ma potrà essere valutata l'ipotesi di compensare la chiusura della palestra con una riduzione proporzionale del canone dovuto;

4. a stabilire la tariffa per ogni ora di utilizzo della palestra per le attività extrascolastiche.

Articolo 7

Obblighi per l'Istituto Scolastico

L'Istituto Scolastico prende atto dell'affidamento di cui al precedente art.2 e s'impegna:

1. ad assicurare la vigilanza della struttura durante le ore curricolari con proprio personale;
2. a consentire l'uso della palestra in orario extrascolastico comunicando il calendario e l'utilizzo dell'attività scolastiche;
3. a mettere a disposizione all'associazione concessionaria la palestra con gli arredi e le attrezzature segnalando alla Provincia ogni eventuale problema per gli interventi di competenza;
4. a provvedere alla pulizia della palestra al termine delle attività didattiche curricolari di Educazione motoria.

Articolo 8

Vigilanza

La Provincia e l'Istituto vigileranno sul corretto uso dell'impianto da parte dell'associazione convenzionata, sullo stato di mantenimento, funzionalità degli arredi e delle attrezzature, nonché sulla regolare effettuazione della pulizia e tenuta in ordine dell'impianto. Qualora si verificassero gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la Provincia avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese del gestore, i lavori e gli interventi necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio, restando impregiudicata la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 9

Durata e cause di recesso

La presente convenzione ha validità a partire da settembre 2026 a giugno 2027;

La concessione della palestra potrà essere sospesa nei seguenti casi:

1. esigenze scolastiche;

2. in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto per manifestazioni patrocinate o promosse dalla Provincia o nel caso di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici provinciali privi di palestra;
3. nel caso non venga rispettata la finalità per la quale è stata accordata la concessione per quanto riguarda il tipo di attività sportiva da espletare;
4. nel caso in cui le Associazioni o gruppi che hanno ottenuto la concessione della palestra non ne facciano uso per almeno un mese;
5. nei casi in cui i concessionari chiedano ripetutamente cambi di orari (ore in più con successiva rinuncia delle stesse) e nell'ipotesi in cui non utilizzino la palestra nei giorni in cui hanno richiesto un aumento di orario;
6. gravi violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento provinciale ed in particolare quanto previsto dall'art. 13 "Modalità d'uso delle palestre" e dall'art. 15 "Responsabilità" di detto Regolamento.
7. mancato pagamento del canone di cui all'Art. 5.
8. cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla Provincia;

La Provincia si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo. 10 Recesso, Revoca e Risoluzione

La concessione della palestra potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1 grave ritardo nei pagamenti;
- 2 esigenze scolastiche;
- 3 cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla Provincia;
- 4 inosservanza degli orari assegnati;

5 gravissime violazioni delle disposizioni contenute nel nel Regolamento provinciale ed in particolare quanto previsto dall'Art. 13 "Modalità d'uso delle palestre" e dall'Art. 15 "Responsabilità" di detto Regolamento.

La Provincia si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

L'associazione concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Provincia di Livorno con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 4 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La Provincia di Livorno potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento previo preavviso, con medesime tipologie di comunicazione, all'associazione concessionaria di almeno 2 mesi .

Articolo. 11

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, da registrarsi in caso d'uso, sono poste a carico del concessionario.

Articolo 12

Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE 679/2016, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esatto adempimento contrattuale e dell'assolvimento di eventuali disposti legislativi inerenti la concessione.

Articolo 13

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

Articolo 14

Effetti

Resta a carico dell'associazione concessionaria inadempiente ogni conseguenza derivante dalla risoluzione del contratto per le quali la stessa non potrà avanzare alcuna richiesta di danni all'Amministrazione concedente.

Articolo 15

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Livorno.

Il presente atto composto da numero quindici (15) articoli scritti su tredici (13) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Livorno

Dott. Antonio Borzatti de Loewenstern

Responsabile Servizio MUSMED e

Programmazione scolastica

L'Istituto Liceo Fermi

Prof.ssa Tania Pascucci

Dirigente Scolastico

ASD Ju-Che Cecina

Sig. Graziano Bucci

Rappresentante legale
